



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, che prevede la partecipazione della Corte di conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante *“Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della citata legge n. 259 del 1958, in base al quale *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati. Dal controllo sono esclusi gli enti di interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.[..].Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.”*;

VISTO l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante *“Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica”*, in base al quale *“Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.”*;

VISTO l'articolo 8 della legge 16 gennaio 1967, con il quale l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, con il quale l'Accademia della Crusca è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, con il quale la Fondazione La Quadriennale di Roma è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

VISTA la determinazione n. 27/2024 del 28 febbraio 2024 della Corte dei conti, con la quale la Sezione del controllo sugli enti ha deliberato che: *“Sussistono i presupposti per la cessazione del controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, nei riguardi dei seguenti enti, in quanto la contribuzione ordinaria annuale è da considerarsi di particolare tenuità, essendo pari o inferiore a due milioni di euro, anche tenuto conto della limitata consistenza economica e patrimoniale:*

- *Accademia della Crusca;*
- *Fondazione La Quadriennale di Roma; [...]*
- *Istituto nazionale Ferruccio Parri;”*





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958 n. 259;

VISTA la nota prot. n. 10002 del 29 marzo 2024, con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il formale concerto dei competenti Ministeri dell'economia e delle finanze e della cultura;

VISTA la nota prot. n. 8993 del 3 aprile 2024, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della cultura, d'ordine del Ministro, ha comunicato il formale concerto alla cessazione del controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259;

VISTA la nota prot. n. 16855 del 12 aprile 2024, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato, per quanto di competenza, di non aver osservazioni da formulare ai fini del prosieguo dell'iter;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della cultura;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 21 marzo 1958, n. 259, il controllo della Corte dei conti sull'Accademia della Crusca, sulla Fondazione La Quadriennale di Roma e sull'Istituto Nazionale Ferruccio Parri cessa a far data dal presente decreto.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Firmato digitalmente da:

GIANCARLO GIORGETTI

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Firmato digitalmente da

GENNARO SANGIULIANO

CN = SANGIULIANO GENNARO
O = Ministero della cultura
C = IT



MANTOVANO ALFREDO
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
03.06.2024 15:06:41 GMT+01:00

